

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2014, n. 1399

Legge Regionale 42/2013 “Disciplina dell’agriturismo”. Disposizioni attuative.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Diversificazione e Riorganizzazione Fondiaria, confermata dal Dirigente a. i. dell’Ufficio Sviluppo Filieri Agroalimentari e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Premesse

La Legge 20 febbraio 2006 n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, detta i principi fondamentali in materia di agriturismo;

La Legge Regionale del 13 dicembre 2013 n. 42, pubblicata sul BURP n. 169 del 20 dicembre 2013, ha disciplinato l’attività agrituristica nella Regione Puglia;

L’articolo 18, comma 6 *Norme transitorie* della Legge Regionale n. 42/2013 stabilisce espressamente che:

“A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale può individuare le attività amministrative da affidare alla Città metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio”;

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 detta le disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì, con specifico riferimento alle Città Metropolitane, ivi compresa quella di Bari, *“che il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime”* art. 1, comma 16;

L’articolo 6 *Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione* della precitata Legge Regionale del 13 dicembre 2013 n. 42:

- al comma 1 affida alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo rurale, l’istituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici;
- al comma 5 conferisce all’Area Politiche per lo Sviluppo rurale potere sostitutivo in caso di inadempienza del Comune nell’istruttoria della domanda di iscrizione all’elenco;

Con diverse note indirizzate alle Amministrazioni Provinciali l’Area Politiche per lo sviluppo rurale, in merito alle richieste di iscrizione presentate alle Province ai sensi della L.R. 34/1985 prima della pubblicazione nel BURP della L.R. 42/2013 e per le quali non è stata conclusa l’istruttoria a tale data, ha disposto che l’istruttoria delle stesse deve essere definita dalla Amministrazione Provinciale competente con i criteri e le limitazioni di cui all’art. 4 della L.R. 42/2013.

Modifiche normative

Il legislatore statale medio tempore con i DD.LL. 201/2011 e 95/2011, con disposizioni orientate alla revisione della spesa pubblica, ha modificato l’assetto dell’ordinamento provinciale dapprima limitandone le funzioni e modificandone gli organi di governo, obbligando le Regioni a trasferire ai Comuni le funzioni conferite alle Province e, successivamente, a riordinare le Province ridefinendone le funzioni allo scopo di configurarle quali enti di area vasta. Tale modifica era peraltro coerente con la istituzione delle Città Metropolitane; Le intervenute modifiche normative incidono profondamente sugli assetti istituzionali locali ridisegnando un diverso sistema delle autonomie locali;

Per tali ragioni le funzioni soprarichiamate sono state conferite ai Comuni anche in considerazione della presentazione da parte del Governo del disegno di legge di modifica del Titolo V della Costituzione di soppressione del termine Provincia, attualmente in itinere;

Successivamente, la Legge n. 56/14 ha ridisciplinato, tra gli altri Enti, la Provincia qualificandola ente di area vasta e assegnandole funzioni fondamentali e prevedendo il subentro della Città Metropolitana di Bari, alla omonima Provincia a far tempo dal 1° gennaio 2015 con il conseguente trasferimento di tutte le funzioni.

Considerazioni

Per effetto delle disposizioni normative richiamate si rende necessario attuare un’azione di coor-

dinamento delle attività conferite ai Comuni, allo scopo di evitare una disforme applicazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 42/2013;

Le Amministrazioni Provinciali, in attuazione della Legge Regionale n. 34/1985 *"Interventi a favore dell'agriturismo"*, hanno curato l'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA) e le conseguenti attività di controllo sino alla pubblicazione della L.R. n. 42/13 e, pertanto, dispongono di risorse umane con notevole esperienza in materia di agriturismo, derivante anche da specifiche conoscenze del proprio territorio;

Allo scopo di definire le modalità attuative di tale attività di coordinamento e di concordare altri aspetti collegati all'applicazione della L.R. 42/2013 l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha convocato degli incontri con l'UPI, l'ANCI e le Associazioni Agrituristiche regionali maggiormente rappresentative. In particolare, nella riunione tenutasi in data 19.06.2014 con il rappresentante dell'UPI-Puglia e delle Province è emerso che un numero significativo di Amministrazioni Comunali non dispone di personale qualificato per l'espletamento dell'istruttoria delle domande di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici e che, al riguardo, le Province si sono dichiarate disponibili ad effettuare tale istruttoria.

L'ANCI Puglia, non presente per impegni istituzionali all'incontro del 19.06.2014, con nota prot. 625/2014 datata 19.06.2014 a firma del Segretario ha comunicato, tra l'altro, che *".... la quasi totalità dei Comuni non hanno in organico le risorse professionali idonee ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche per l'iscrizione all'albo degli operatori agrituristici..."*;

Considerato che la Provincia, mutata nella veste giuridica, continua ad essere titolare di funzioni proprie oltre che di funzioni delegate o trasferite e che, al fine di garantire una coordinata e coerente attuazione delle attività conferite ai Comuni ai sensi della L.R. n. 42/2013, si ritiene opportuno:

- che l'attività di coordinamento venga attribuita alle Province, per il territorio di propria competenza;
- prevedere, conseguentemente, che l'elenco regionale degli operatori agrituristici venga articolato in elenchi afferenti ciascuno alle suddette aree

amministrative regionali, fatta salva una diversa riorganizzazione delle funzioni e delle attività per effetto di successive normative regionali in applicazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza;

Tenuto conto che, a seguito delle direttive impartite dall'Area Politiche per lo sviluppo rurale in merito all'espletamento dell'istruttoria delle richieste di iscrizione presentate alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. 34/1985 prima della pubblicazione nel BURP della L.R. 42/2013 e per le quali non è stata conclusa l'istruttoria a tale data, alcune Province hanno proceduto disforme da quanto disposto, in quanto hanno ritenuto di inviare le istanze di iscrizione ai Comuni di appartenenza per l'espletamento dell'istruttoria.

Ritenuto, quindi, che:

- al fine di garantire una corretta applicazione della L.R. 42/2013, le Province devono attuare un'azione di coordinamento delle attività conferite ai Comuni, in considerazione della specifica attività già espletata in attuazione di quanto conferito alle medesime dalla L.R. 34/85;
- al fine di accelerare la definizione dell'istruttoria delle domande d'iscrizione presentate ai sensi della L.R. 34/85 prima della pubblicazione nel BURP della L.R. 42/2013 e per le quali non è stata conclusa l'istruttoria a tale data, è da considerarsi coerente con il dispositivo normativo l'espletamento dell'istruttoria sia da parte delle Amministrazioni Provinciali competenti che da parte dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, in entrambi i casi occorre stabilire un termine entro il quale concludere l'istruttoria;
- con riferimento a quanto comunicato dall'ANCI Puglia e alle risultanze dei precitati incontri, nel caso in cui il Comune per oggettivi aspetti organizzativi adeguatamente motivati non è nelle condizioni di rispettare i termini stabiliti al comma 4 dell'art. 6, potrà comunicare immediatamente, a seguito dell'acquisizione della domanda di iscrizione, al soggetto richiedente di non poter espletare l'istruttoria nel rispetto dei termini stabiliti al comma 4 dell'art. 6. Il richiedente, in tal caso, potrà invocare immediatamente l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 6;

- tutte le funzioni di seguito riportate, attribuite dalla L.R. 42/2013 alla Regione Area Politiche per lo Sviluppo rurale, vengano conferite alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio e, successivamente, per effetto dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 56/2014, alla Città metropolitana di Bari;
- le Linee Guida di cui al comma 6 dell'art. 6 della l.r. n.42/2013 devono essere adeguate a quanto disposto con il presente provvedimento.

Per quanto sopra, si propone che:

con riguardo all'art. 6 della L.R. 42/2013:

- **comma 1:** la Provincia competente per territorio, in luogo della Regione, provvederà ad istituire e a tenere con riferimento al territorio di propria competenza l'elenco degli operatori agrituristici. Tali elenchi aggiornati dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo rurale entro il 30 novembre di ogni anno per la pubblicazione nel BURP;
- **comma 3:** la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici andrà indirizzata, per conoscenza, alla Provincia competente per territorio;
- **comma 4:** al termine dell'istruttoria, il Comune trasmetterà alla Provincia competente per territorio e al soggetto richiedente, le proprie determinazioni. La Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvederà, previa verifica di conformità ai parametri stabiliti al comma 3 dell'art. 4, all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici ed invierà il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza.
- **comma 5:** in caso di inadempienza da parte del Comune il soggetto interessato può richiedere alla Provincia competente per territorio l'iscrizione nell'elenco; la Provincia procederà con potere sostitutivo all'istruttoria da concludersi entro trenta giorni.

Nel caso in cui il potere sostitutivo venga invocato dal richiedente a seguito della comunicazione da parte del Comune di non essere per oggettivi aspetti organizzativi adeguatamente motivati nelle condizioni di rispettare i termini stabiliti al comma 4 dell'art. 6, la Provincia procederà con

potere sostitutivo all'istruttoria secondo le modalità ed i termini di cui al comma 4 dell'art. 6;

- **comma 7:** la Provincia competente per territorio provvederà anche a formulare un elenco aggiornato degli iscritti riportante l'annotazione degli iscritti effettivamente operanti ai sensi dell'art. 10; tali elenchi dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale entro il 30 novembre di ogni anno per la pubblicazione sul portale regionale "ViaggiareinPuglia.it";

con riguardo all'art. 7 della L.R. 42/2013:

- **comma 1:** gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici saranno tenuti a comunicare, oltre che al Comune, anche all'Amministrazione Provinciale competente, ogni variazione dei requisiti soggettivi;
- **comma 3:** il Comune invierà le risultanze istruttorie all'Amministrazione Provinciale competente, che provvederà agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell'elenco;
- **comma 5:** l'Amministrazione Provinciale notificherà ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall'elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10;

con riguardo all'art. 18:

- **comma 2:** l'esito del monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche effettuato dai Comuni ai sensi del comma 2 del predetto articolo dovrà essere trasmesso da ciascun Comune alla Provincia competente;
- **comma 3:** la Provincia provvederà agli adempimenti conseguenti;

le funzioni e gli adempimenti conferiti alla Provincia di Bari saranno esercitate dalla Città metropolitana di Bari per il territorio di propria competenza, a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale;

alle Amministrazioni Provinciali, in considerazione della specifica attività già espletata in attuazione di quanto conferito alle medesime dalla L.R. 34/85, venga attribuito il coordinamento delle atti-

vità di istruttoria e di vigilanza e controllo in capo alle Amministrazioni Comunali per il territorio di propria competenza, allo scopo di agevolare e uniformare le stesse; tale attività prevede in linea di massima azioni di informazione/formazione da eseguirsi a livello comunale e/o intercomunale e quanto altro ritenuto necessario per garantire una corretta applicazione della L.R. 42/2013;

al fine di consentire l'avvio dell'attività agrituristica ai sensi di quanto stabilito all'art. 10 alle imprese agricole per le quali i Comuni/Amministrazioni Provinciali hanno espletato l'istruttoria della domanda di iscrizione si stabilisce quanto segue:

- le domande di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istruite dai Comuni/Amministrazioni Provinciali e le cui risultanze istruttorie perverranno alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo rurale, entro il 30 settembre 2014 saranno iscritte negli specifici elenchi territoriali direttamente dall'Area Politiche per lo Sviluppo rurale; entro il 31 ottobre 2014 verrà trasmesso alla provincia competente l'elenco degli iscritti ai sensi della L.R. 42/2013 afferente al proprio territorio;
- nelle more dell'attivazione e attuazione dei corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica - per i quali si prevede, in prima attuazione, la pubblicazione di specifico avviso ai sensi della Misura 331 del PSR Puglia 2007-2013 in allegato alla SCIA si potrà presentare, in sostituzione del certificato di abilitazione, la domanda di partecipazione all'avviso di cui sopra, riservandosi di produrre il certificato di abilitazione a corso ultimato, pena la cancellazione dall'elenco;

con riferimento alle richieste di iscrizione presentate alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. 34/1985 prima della pubblicazione nel BURP della L.R. 42/2013 e per le quali non è stata conclusa l'istruttoria a tale data:

- le Amministrazioni Provinciali che hanno in corso l'istruttoria ai sensi dell'art. 4 della L.R. 42/2013 devono concludere la stessa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
- le Amministrazioni Comunali eventualmente interessate all'istruttoria delle istanze presentate ai sensi della L.R. 34/1985 devono concludere l'istruttoria entro il precitato termine;

- in entrambi i casi le risultanze dell'istruttoria devono essere trasmesse all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia con sollecitudine e, comunque, entro il 15 settembre 2014 per consentire l'iscrizione delle imprese interessate all'elenco regionale;

entro il 10 settembre 2014 l'Area Politiche per lo Sviluppo rurale trasmetterà a ciascuna Provincia l'elenco degli iscritti nell'EROA ai sensi della L.R. 34/1985 afferenti al proprio territorio;

le Linee Guida di cui al comma 6 dell'art. 6 relative alla procedura per la richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare saranno approvate dall'Area Politiche per lo Sviluppo rurale entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento e pubblicate nel BURP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Diversificazione e Riorganizzazione Fondiaria, dal Dirigente a. i. dell'Ufficio Sviluppo Filiere Agroalimentari e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richia-

mato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

- di attribuire alle Amministrazioni Provinciali, in considerazione della specifica attività già espletata in attuazione di quanto conferito alle medesime dalla L.R. 34/85, il coordinamento delle attività di istruttoria e di vigilanza e controllo in capo alle Amministrazioni Comunali per il territorio di propria competenza, allo scopo di agevolare e uniformare le stesse; tale attività prevede in linea di massima azioni di informazione/formazione da eseguirsi a livello comunale e/o intercomunale e quanto altro ritenuto necessario per garantire una corretta applicazione della L.R. 42/2013;
- di stabilire quanto di seguito riportato:
con riguardo all'art. 6 della L.R. 42/2013:
 - **comma 1:** la Provincia competente per territorio, in luogo della Regione, provvederà ad istituire e a tenere con riferimento al territorio di propria competenza l'elenco degli operatori agrituristici. Tali elenchi aggiornati dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo rurale entro il 30 novembre di ogni anno per la pubblicazione nel BURP;
 - **comma 3:** la domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici andrà indirizzata, per conoscenza, alla Provincia competente per territorio;
 - **comma 4:** al termine dell'istruttoria, il Comune trasmetterà alla Provincia competente per territorio e al soggetto richiedente, le proprie determinazioni. La Provincia competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle determinazioni del Comune, provvederà, previa verifica di conformità ai parametri stabiliti al comma 3 dell'art. 4, all'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici ed invierà il relativo certificato di iscrizione all'azienda interessata e al Comune di competenza;
 - **comma 5:** in caso di inadempienza da parte del Comune il soggetto interessato può richiedere alla Provincia competente per territorio l'iscrizione nell'elenco; la Provincia procederà con potere sostitutivo all'istruttoria da concludersi entro trenta giorni.

Nel caso in cui il potere sostitutivo venga invocato dal richiedente a seguito della comunicazione da parte del Comune di non essere per oggettivi aspetti organizzativi adeguatamente motivati nelle condizioni di rispettare i termini stabiliti al comma 4 dell'art. 6, la Provincia procederà con potere sostitutivo all'istruttoria secondo le modalità ed i termini di cui al comma 4 dell'art. 6;

- **comma 7:** la Provincia competente per territorio provvederà anche a formulare un elenco aggiornato degli iscritti riportante l'annotazione degli iscritti effettivamente operanti ai sensi dell'art. 10; tali elenchi dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale entro il 30 novembre di ogni anno per la pubblicazione sul portale regionale "ViaggiareinPuglia.it";

con riguardo all'art. 7 della L.R. 42/2013:

- **comma 1:** gli imprenditori agricoli iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici saranno tenuti a comunicare, oltre che al Comune, anche all'Amministrazione Provinciale competente, ogni variazione dei requisiti soggettivi;
- **comma 3:** il Comune invierà le risultanze istruttorie all'Amministrazione Provinciale competente, che provvederà agli ulteriori adempimenti di competenza e al successivo aggiornamento dell'elenco;
- **comma 5:** l'Amministrazione Provinciale notificherà ogni variazione al certificato di iscrizione o la cancellazione dall'elenco al soggetto interessato e al Comune competente per la conseguente variazione o revoca dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10;

con riguardo all'art. 18:

- **comma 2:** l'esito del monitoraggio sullo stato di operatività delle aziende agrituristiche effettuato dai Comuni ai sensi del comma 2 del predetto articolo dovrà essere trasmesso da ciascun Comune alla Provincia competente;
- **comma 3:** la Provincia provvederà agli adempimenti conseguenti;
- di stabilire che le funzioni e gli adempimenti conferiti alla Provincia di Bari saranno esercitate dalla Città metropolitana di Bari per il territorio di pro-

pria competenza, a partire dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale;

- di stabilire, al fine di consentire l'avvio dell'attività agrituristica ai sensi di quanto previsto all'art. 10 alle imprese agricole per le quali i Comuni/Amministrazioni Provinciali hanno espletato l'istruttoria della domanda di iscrizione, che:
 - le domande di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici istruite dai Comuni/Amministrazioni Provinciali e le cui risultanze istruttorie perverranno alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo rurale, entro il 30 settembre 2014 saranno iscritte negli specifici elenchi territoriali direttamente dall'Area Politiche per lo Sviluppo rurale; entro il 31 ottobre 2014 verrà trasmesso alla Provincia competente l'elenco degli iscritti ai sensi della L.R. 42/2013 afferente al proprio territorio;
 - nelle more dell'attivazione e attuazione dei corsi di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica per i quali si prevede, in prima attuazione, la pubblicazione di specifico avviso ai sensi della Misura 331 del PSR Puglia 2007-2013 in allegato alla SCIA si potrà presentare, in sostituzione del certificato di abilitazione, la domanda di partecipazione all'avviso di cui sopra, riservandosi di produrre il certificato di abilitazione a corso ultimato, pena la cancellazione dall'elenco;
- di stabilire, con riferimento alle richieste di iscrizione presentate alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. 34/1985 prima della pubblicazione nel BURP della L.R. 42/2013 e per le quali non è stata conclusa l'istruttoria a tale data, che:

- le Amministrazioni Provinciali che hanno in corso l'istruttoria delle stesse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 42/2013 devono concludere la stessa entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
- le Amministrazioni Comunali eventualmente interessate all'istruttoria delle istanze presentate ai sensi della L.R. 34/1985 devono concludere l'istruttoria entro il precitato termine;
- in entrambi i casi le risultanze dell'istruttoria devono essere trasmesse all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia con sollecitudine e, comunque, entro il 15 settembre 2014, per consentire l'iscrizione delle imprese interessate all'elenco regionale;
- di stabilire che entro il 10 settembre 2014 l'Area Politiche per lo Sviluppo rurale trasmetterà a ciascuna Provincia l'elenco degli iscritti nell'EROA ai sensi della L.R. 34/1985 afferenti al proprio territorio;
- di stabilire che le Linee Guida di cui al comma 6 dell'art. 6 relative alla procedura per la richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici e la relativa modulistica da utilizzare saranno approvate dall'Area Politiche per lo Sviluppo rurale entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento e pubblicate nel BURP;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito amministrazione trasparente.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola